

Azienda Ospedaliera "Ospedale San Carlo Borromeo"
Via Pio II, 3 - 20153 Milano

**FORNITURA DI FULL SERVICE (REAGENTI E STRUMENTAZIONE)
PER L'ESECUZIONE DI TEST EMOCOAGULATIVI COMPRENSIVA
DI SW PER GESTIONE DEI PAZIENTI IN TAO PER IL SERVIZIO DI
IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE (SIMT)**

CAPITOLATO SPECIALE

UNITA' OPERATIVA APPROVVIGIONAMENTI

INDICE:

ART. 1 Oggetto del contratto	Pag. 3
ART. 2 Durata del contratto	Pag.3
ART. 3 Referente per la corretta esecuzione del contratto	Pag. 4
ART. 4 Prezzo	Pag. 3
ART. 5 Adeguamento prezzi a seguito disposizioni legislative regolamentari	Pag. 4
ART. 6 Campionatura	Pag. 4
ART. 7 Ordinativi	Pag. 4
ART. 8 Consegne	Pag. 4
ART. 9 Valutazione del sistema, accettazione merci e riscontro qualitativo	Pag. 5
ART. 10 Imballo, confezione e trasporto	Pag. 5
ART. 11 Obblighi del fornitore	Pag. 5
ART. 12 Aggiornamento tecnologico	Pag. 7
ART. 13 Modalità di fatturazione e pagamenti	Pag. 7
ART. 14 Subappalto	Pag. 8
ART. 15 Garanzia a corredo dell'offerta	Pag. 8
ART. 16 Garanzia per la regolare esecuzione del contratto	Pag. 8
ART. 17 Contestazioni, controversie e cause di risoluzione	Pag. 9
ART. 18 Cessione del credito	pag. 10
ART. 19 Codice etico	pag. 10
ART. 20 Diritto di accesso agli atti e divieti di divulgazione	pag. 10
ART. 21 Tracciabilità dei flussi finanziari	pag. 10
ART. 22 Trattamento dei dati personali	Pag. 10
ART. 23 Spese ed oneri contrattuali	Pag. 11
ART. 24 Foro competente	Pag. 11
ART. 25 Norme finali	pag. pag. 11

Allegati: SCHEDE TECNICHE relative a n. 1 lotto.

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1.1 Il presente capitolato d'oneri ha per oggetto la fornitura di full service (reagenti e strumentazione) per l'esecuzione di test emocoagulativi comprensiva di sw per gestione dei pazienti in tao per il Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT) dell'Ospedale San Carlo Borromeo di Milano.

1.2 I sistemi diagnostici sono suddivisi in un lotto unico ed indivisibile, come da prospetto che segue, comprendente tutto quanto previsto dal presente capitolato e dalle schede tecniche lotto che risultano allegate al presente capitolato quali parti integranti.

Lotto	Descrizione	Importo annuo a base d'asta IVA esclusa
1	SISTEMI ANALITI AUTOMATICI COMPLETI PER L'ESECUZIONE DI ESAMI, PER LA ROUTINE ED URGENZA E PER LA GESTIONE E MONITORAGGIO DELLA TERAPIA ANTICOAGULANTE ORALE (TAO)	€ 240.000,00

1.4 I quantitativi di test riportati nelle schede tecniche di sono indicativi. La ditta aggiudicataria non potrà avanzare pretesa a qualsiasi titolo per quantità ordinate in meno. Mentre resterà in facoltà dell'Azienda Ospedaliera di rinegoziare il prezzo di gara in caso di sensibili aumenti di quantità (esempio più 20%).

1.5 L'Azienda Ospedaliera potrà inoltre procedere ad acquisti a libero mercato, per ciascun Lotto, per quantità di prodotti oggetto della presente gara in misura non superiore al 20%, senza che l'aggiudicatario possa pretendere alcunché.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

2.1 Il contratto ha durata biennale con facoltà per l'Azienda Ospedaliera di rinnovarlo per ulteriori 12 mesi (art. 57 comma 5 lettera b) alle medesime condizioni vigenti alla scadenza del biennio.

2.2 E' altresì facoltà dell'Azienda, nel caso in cui dovessero verificarsi modifiche ai protocolli diagnostici sciogliere volontariamente in tutto o in parte il vincolo contrattuale, con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata A.R., senza che l'impresa possa richiedere i danni eventualmente cagionati.

2.3 La decorrenza e l'effettiva esecuzione del contratto avrà inizio successivamente alla stipulazione del medesimo, fatta salva la possibilità per l'Azienda Ospedaliera, di chiederne l'esecuzione anticipata, in casi di motivata e comprovata urgenza.

ART. 3 - REFERENTE PER LA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

3.1 Il Responsabile del Laboratorio di Emoteca è il Referente per la corretta esecuzione del contratto.

ART.4 - PREZZO

4.1 Il **prezzo** dovrà essere formulato, **per singolo lotto**, come qui di seguito riportato:

“variazione percentuale unica di sconto da applicare sull'importo annuo posto a base di gara”.

Parte integrante dell'offerta dovrà essere l'elenco di tutti i reagenti e prodotti necessari (compresa la strumentazione ove prevista) alla esecuzione dei test annuali previsti; l'importo totale IVA esclusa, di tutto quanto necessario, dovrà corrispondere all'importo netto annuo offerto (cioè importo a base di gara con applicato lo sconto offerto).

NON E' PERTANTO AMMESSA OFFERTA ALLA PARI SULL'IMPORTO ANNUO POSTO A BASE DI GARA

4.2 All'offerta (Modello GAMMA) dovrà essere unito listino, con tutti i test eseguibili sulla strumentazione o appartenenti alla stessa linea, da utilizzare in caso di necessità di fornitura, con l'indicazione della percentuale unica di sconto da applicare nel corso della validità contrattuale.

4.3 Il prezzo netto di aggiudicazione (importo a base d'asta con lo sconto offerto) esclusa la sola IVA, si intende comprensivo di tutto quanto previsto dalle condizioni di gara (strumentazione, assistenza tecnica ecc.), per merce resa franco Ospedale (luogo indicato nell'ordine).

4.4 L'offerta deve essere completa dei rispettivi codici CIVAB/ CND e codice REPERTORIO se esistenti dei prodotti.

4.5 Ai sensi dell'Art. 115 del D.Lgs 163/2006, il contratto oggetto dell'appalto potrà essere soggetto alla revisione periodica dei prezzi. La revisione viene operata sulla base dei dati di cui al comma 4 - lettera c) e comma 5 dell'art.7 del D.Lgs 163/2006 medesimo, dal secondo anno se l'indice ISTAT supera il 2% annuo e verrà contrattata la differenza oltre il 2% annuo

ART. 5 -ADEGUAMENTO PREZZI A SEGUITO DISPOSIZIONI LEGISLATIVE REGOLAMENTARI

5.1 Qualora fossero imposti a termini di legge prezzi riferiti a prodotti aggiudicati, l'azienda aggiudicataria sarà tenuta ad adeguare i prezzi aggiudicati a tali prezzi, al fine di farli rientrare nelle disposizioni stabilite dalla legge.

In caso di non adeguamento del prezzo da parte della ditta aggiudicataria è facoltà dell'Azienda Ospedaliera rescindere il contratto, anche parzialmente.

La ditta aggiudicataria nulla avrà a pretendere in caso di rescissione unilaterale da parte dell'Azienda per non adeguamento prezzi così come stabiliti da norme di legge.

ART. 6 - CAMPIONATURA

10.1 La campionatura, se necessaria ai fini della valutazione dei prodotti, verrà richiesta a mezzo mail o fax, alle varie Società partecipanti alla gara, durante le operazioni di valutazione tecnica.

Ove richiesto, i campioni dovranno possedere lo stesso confezionamento, etichetta ed eventuale foglietto illustrativo del prodotto che sarà consegnato in caso di aggiudicazione. La campionatura si intende ceduta a titolo gratuito. I campioni saranno conservati per eventuali successivi confronti con la merce consegnata in corso di fornitura. L'Azienda si riserva la facoltà di richiedere ulteriore campionatura a titolo gratuito. La campionatura gratuita dovrà pervenire entro e non oltre la data e con le modalità che saranno comunicati dal Responsabile del procedimento durante le operazioni di valutazione delle offerte.

ART.7 - ORDINATIVI

7.1 L'Azienda Ospedaliera effettuerà gli ordinativi dei reagenti e materiali di consumo in base alle proprie esigenze. Gli ordinativi verranno richiesti, tramite telefax o altro mezzo.

7.2 La ditta aggiudicataria è obbligata a fornire tutte le quantità richieste, indipendentemente dal numero di confezioni previste in sede di gara.

Eventuali osservazioni sulle quantità fornite che dovessero superare i test previsti dovranno essere poste al Responsabile del Laboratorio al fine di comprendere le ragioni ed eventualmente attivare una collaborazione fra ditta e laboratorio che consenta la miglior gestione del servizio. Pertanto, per quanto sopra detto, dal punto di vista delle quantità richieste e consegnate che dovessero superare le previsioni senza osservazioni da parte della ditta aggiudicataria si intenderanno dalla stessa accettate e per le stesse nulla è dovuto dall'Azienda Ospedaliera.

ART. 8 - CONSEGNE

8.1 Tutti i prodotti oggetto della presente gara dovranno essere consegnati nel luogo indicato nell'ordine (Farmacia e/o Laboratorio), nei tempi richiesti e comunque non oltre 7 (sette) giorni dal ricevimento dell'ordine e, in caso di particolare urgenza, entro le 48 ore dalla richiesta, unitamente alla bolla di accompagnamento.

E' previsto anche la modalità di invio dei prodotti al laboratorio secondo un concordato calendario di

consegna 'in abbonamento'.

E' richiesto, ad ogni consegna, identico lotto di produzione per ciascun tipo di reagente, fatto salvo quanto in specifico richiesto nelle schede tecniche di ciascun lotto.

8.2 Per quanto riguarda la componente strumentale la consegna e l'operatività della stessa dovrà essere differita dalla aggiudicazione e/o inizio contrattuale di almeno 30 (trenta) giorni, la consegna e l'operatività dovranno essere concordate con i Responsabili ospedalieri preposti.

ART.9 - VALUTAZIONE DEL SISTEMA, ACCETTAZIONE MERCI E RISCONTRO QUALITATIVO

9.1 Nei tre mesi successivi all'introduzione della strumentazione, il laboratorio valuterà l'idoneità e la capacità del sistema a mantenere e riprodurre le prestazioni dichiarate, verificando accuratezza, precisione, carry over, operatività, consumi effettivi. Nel caso in cui la valutazione sia risultata negativa, essa verrà ripetuta entro i tre mesi successivi. Un secondo esito negativo della valutazione conferirà all'Azienda Ospedaliera la facoltà di recedere dalla fornitura senza ulteriori oneri. Il giudizio sulla validità della strumentazione, come sopra specificato, spetta al Responsabile del Laboratorio.

9.2 Saranno rifiutate tutte quelle consegne le cui merci, in tutto o in parte, non abbiano i requisiti richiesti. La merce consegnata potrà essere rifiutata dall'Amministrazione appaltante non solamente entro gli otto giorni successivi alla consegna, ma anche successivamente a tale termine, qualora in sede di utilizzo la merce dovesse palesare qualche difetto non rilevato all'atto della consegna. La ditta fornitrice dovrà procedere alla sostituzione e al contestuale ritiro di tutte quelle merci dichiarate non accettabili e quindi rifiutate. Tale sostituzione dovrà avvenire di norma entro sette giorni dalla segnalazione anche telefonica, salvo particolari casi di urgenza nei quali la sostituzione dovrà essere effettuata, anche solo per parte della quantità prevista, entro le 48 ore.

In attesa del predetto ritiro, le merci rimarranno a disposizione della ditta fornitrice per trenta giorni, senza alcuna responsabilità da parte dell'Azienda Ospedaliera per tutti gli eventuali o ulteriori degradamenti, deprezzamenti o perdite a carico delle stesse.

ART. 10 - IMBALLO, CONFEZIONE E TRASPORTO

10.1 Imballo, confezione e trasporto devono essere compresi nel prezzo e quindi a totale carico della ditta fornitrice.

10.2 Gli imballi dovranno consentire un perfetto stato di conservazione dei materiali oggetto della fornitura così che, confezionati nei dovuti modi, possano essere protetti da esalazioni, calore, luce, umidità ed eventuali azioni meccaniche.

10.3 Gli imballi, all'esterno, dovranno riportare ben chiare le diciture e le avvertenze necessarie ad una corretta movimentazione e conservazione dei materiali contenuti.

10.4 I trasporti dovranno essere effettuati con mezzi di caratteristiche coerenti con lo specifico tipo di merce e, per i casi previsti dalle vigenti disposizioni legislative, regolarmente dotati delle prescritte autorizzazioni.

ART. 11 - OBBLIGHI DEL FORNITORE

11.1 La Ditta, nella formulazione dell'offerta, dovrà tenere conto del rendimento effettivo e non teorico di quanto proposto (ad esempio in relazione ai volumi morti per avviamento, volumi residui non prevedibili dalle confezioni, incidenze delle calibrazioni e dei controlli, volumi di soluzioni impiegate per lavaggi manuali e automatici, ecc.).

11.2 L'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione di "run test" di verifica sui reagenti, materiali, prodotti e sistemi diagnostici aggiudicati.

11.3 Delle modalità e dei tempi di esecuzione di tali verifiche verranno date alle ditte interessate tempestive comunicazioni, con facoltà per le stesse di assistervi, presenziando con propri rappresentanti appositamente incaricati. Qualora dalle suddette verifiche emergano condizioni che risultino differire da quanto offerto dalla

ditta in sede di gara d'appalto e dalla Azienda Ospedaliera accolto con l'aggiudicazione, la ditta aggiudicataria sarà tenuta alla conseguente immediata modifica delle condizioni operative o di fornitura per adeguarle a tutti gli indici qualitativi, quantitativi e di produzione postulati dalla documentazione di gara e dalla offerta, il tutto senza variazione alcuna delle condizioni economiche determinate dalla gara di appalto.

11.4 Il positivo riscontro di quanto sopra determinato non esclude la facoltà per l'Azienda Ospedaliera di rivalsa in relazione a possibili danni.

11.5 La non ottemperanza ai suddetti obblighi diverrà motivo di immediata risoluzione del rapporto per colpa della ditta aggiudicataria, con tutte le conseguenze al ritardo previste dal presente capitolato, come meglio previsto nel successivo articolo 17.

11.6 La descrizione della prestazione richiesta e che l'aggiudicatario dovrà garantire è indicato nelle schede allegate relative a ciascun lotto.

11.7 La tipologia, le caratteristiche specifiche e il fabbisogno dei beni sono indicati nel capitolato tecnico.

11.8 La ditta dovrà concedere in locazione entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione, la strumentazione occorrente all'esecuzione degli esami.

Nella locazione dovranno essere compresi l'assistenza tecnica full risk, omnicomprensiva (parti di ricambio e/o deteriorabili) la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'effettuazione delle verifiche di sicurezza secondo le vigenti Norme CEI, corsi di addestramento, l'aggiornamento HW e SW e tutte le attrezzature necessarie e complementari all'esecuzione del servizio, interfacciamento col sistema gestionale del laboratorio compreso, la cui verifica sarà parte del collaudo definitivo. Le apparecchiature dovranno essere dotate di connessioni compatibili con gli impianti e reti esistenti.

Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alle norme nazionali nonché alle norme comunitarie vigenti all'atto della consegna; nessun onere aggiuntivo potrà essere richiesto per quanto riguarda gli adeguamenti richiesti dalle novità normative durante l'esecuzione del contratto.

In particolare la ditta dovrà adottare tutti gli accorgimenti e fornirà tutte le prescrizioni d'uso necessarie ad evitare il verificarsi di incidenti di qualsiasi tipo durante l'utilizzo della strumentazione in dotazione.

In aggiunta a tutte le assicurazioni obbligatorie per legge, la ditta dovrà stipulare e mantenere in vigore a sua cura e spese una o più polizze di assicurazione per la copertura dei rischi da responsabilità civile per danni cagionati a persone animali o cose durante l'esecuzione del contratto o comunque per fatti riconducibili al materiale fornito o alla posa in opera con un massimale minimo di euro 2500.000,00 per sinistro a persone e per danni a cose.

Con l'espressione "persone" si intendono i degenti, i dipendenti dell'AOSCB e i terzi in genere, mentre con l'espressione cose si intende ogni bene mobile e immobile detenuto dalla AOSCB.

11.9 Il servizio di manutenzione deve essere del tipo Full risk; la ditta dovrà garantire un servizio tecnico di assistenza e manutenzione delle attrezzature fornite e/o delle singole componenti per i difetti di costruzione e per i guasti dovuti all'utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a colpa grave o ad uso improprio degli operatori. La garanzia full risk comprende anche tutto il materiale consumabile (cavi segnale, cuffie, batterie, accumulatori ricaricabili, sensore, sonde, trasduttori, ecc). Il tempo di intervento in caso di guasto deve essere di massimo 8 ore. Nel caso in cui la durata della riparazione superi le 48 ore solari, dovrà essere fornita per tutto il tempo necessario alla riparazione una apparecchiatura sostitutiva di caratteristiche uguali o superiori a quella fornita. Nel caso in cui il numero delle riparazioni causate da guasti rilevanti legati a difetti o a non affidabilità dell'apparecchiature raggiunga il totale i 4 durante il periodo di garanzia, l'apparecchiatura o l'accessorio dovranno essere sostituiti.

Nel periodo di locazione dovranno essere effettuate anche tutte le verifiche di sicurezza elettriche previste dalla normativa vigente le verifiche funzionali e le manutenzioni preventive previste dal produttore comprensive del relativo materiale di consumo; la scadenza di tutte queste manutenzioni (verifiche di sicurezza, funzionali, preventive) dovrà essere almeno annuale. Dovrà essere garantito per tutto il periodo di full risk il medesimo livello qualitativo delle attrezzature accertato al momento del collaudo: in caso di scadimento delle prestazioni di uno o più componenti esplicitato dall'utilizzatore non risolvibile con normali

interventi di manutenzione, l'impresa provvederà a sostituire tali componenti con attrezzature nuove, identiche o migliori rispetto alla fornitura originale.

Copia del rapporto di lavoro di tutti gli interventi verifiche tecniche e manutenzioni preventive effettuate sulle apparecchiature dovrà essere fatta pervenire all'Ing. Clinica che dovrà comunque essere preavvisata prima di ogni intervento.

11.10 Il collaudo delle apparecchiature dovrà essere effettuato entro il termine di 15 gg. dalla data di consegna salvo diversi accordi per esigenze dell'azienda.

Il collaudo dovrà essere effettuato in presenza del responsabile della struttura/servizio utilizzatore e dei funzionari dell'AOSCB e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dai presenti. Il verbale di collaudo positivo rappresenta il documento indispensabile alla liquidazione della fattura corrispondente.

Il collaudo dovrà comportare tutte le prove e verifiche di accettazione così come indicato nelle guida CEI n. 1276G del 1998 ed eventuali successivi aggiornamenti in vigore alla data di collaudo.

Ogni onere per detto collaudo si intende a totale ed esclusivo carico dell'impresa.

Nonostante l'esito favorevole delle verifiche e prove preliminari suddette, l'impresa è responsabile dei vizi/difetti/anomalie riscontrati in seguito, anche dopo il collaudo e fino al termine del periodo garanzia.

I corsi richiesti all'impresa per l'istruzione del personale utilizzatore costituiscono parte integrante del collaudo di accettazione.

ART. 12 - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

12.1 La ditta aggiudicataria sarà tenuta ad aggiornare senza oneri aggiuntivi la tecnologia delle attrezzature fino alla sostituzione del sistema stesso, qualora fossero immesse sul mercato soluzioni più avanzate e migliorative. Se il nuovo prodotto consentirà economie di gestione, verrà definita tra le parti l'eventuale riduzione dei prezzi stabiliti in sede di gara.

12.2 L'aggiornamento si richiede anche per quanto attiene a nuovi reagenti e materiali di consumo posti in commercio durante il periodo contrattuale.

12.3 Le parti convengono quindi sulla possibilità di proporre o richiedere variazioni, aggiornamenti nella configurazione tecnologica o sostituzione del sistema in funzione di nuovi prodotti disponibili, di evoluzioni tecnologiche o di mutate esigenze del Servizio.

Qualora nel periodo contrattuale si verifichi un'evoluzione tecnologica della strumentazione o un aggiornamento dei programmi operativi, la Ditta aggiudicataria, su richiesta dell'Azienda Ospedaliera, dovrà provvedere all'aggiornamento/sostituzione del sistema senza aggravio dei costi.

ART. 13 - MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

13.1 Le fatture dovranno essere emesse a seguito dell'evasione degli ordinativi d'acquisto. I quantitativi di merce ammessi al pagamento saranno quelli accertati all'atto delle singole consegne presso il Magazzino e/o Laboratorio dell'Azienda.

13.2 Le fatture in duplice copia dovranno essere indirizzate e trasmesse all'Azienda Ospedaliera - Ufficio Protocollo, e dovranno riportare la denominazione del settore richiedente ed il numero d'ordine corrispondente.

13.3 I pagamenti saranno effettuati a 60 giorni dal ricevimento della fattura a mezzo mandato.

La contestazione di fattura sospende i termini di pagamento.

13.4 Gli interessi moratori previsti dal D. L.vo 231/2002, potranno essere riconosciuti da questa Azienda Ospedaliera a decorrere dal 61° (sessantunesimo) giorno dalla data di ricevimento della fattura, essi si intendono determinati in misura pari al tasso di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, pubblicato con cadenza semestrale nella G.U. della Repubblica Italiana, maggiorato di 1 (uno) punto percentuale.

13.5 L'Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando il fornitore non avrà provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute dall'Azienda per inadempienze contrattuali.

13.6 L'Azienda non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l'Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente ordinate dai servizi competenti.

13.7 Le spese riguardanti i bolli di quietanza sono a carico dell'Impresa.

13.8 In caso di R.T.I. le fatture dovranno essere emesse dalla capogruppo.

13.9 In caso di subappalto si veda lo specifico articolo del presente capitolato.

13.10 Il pagamento delle fatture viene corrisposto previa esibizione – se richiesta dall'Azienda Ospedaliera – della documentazione attestante l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed infortunistici (DURC).

ART. 14 - SUBAPPALTO

14.1 In caso di subappalto (30% massimo dell'importo complessivo contrattuale), la stazione appaltante provvederà direttamente a corrispondere l'importo dovuto al subappaltatore per le prestazioni eseguite.

14.2 L'aggiudicatario comunicherà alla stazione appaltante la parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specifica del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

14.3 Nel modello ALFA dovrà essere riportata la parte di servizio che si intende eventualmente subappaltare.

ART. 15 - GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA

15.1 La garanzia di cui al presente articolo copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Con la comunicazione ai concorrenti non aggiudicatari, l'azienda appaltante provvede contestualmente entro 30 giorni allo svincolo nei loro confronti della garanzia prestata.

15.2 L'offerta dovrà essere corredata da una garanzia pari al 2% (due) dell'importo contrattuale Iva esclusa sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente:

- 1) la cauzione: in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso la Tesoreria dell'Ospedale (nella sede Ospedaliera)
- 2) la fideiussione: bancaria o assicurativa.

15.3 *La garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.*

La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia deve riportare l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per un periodo maggiore nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.

15.4 L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 0001, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico deve segnalarlo, in sede di offerta autocertificandolo (in busta n. 1 documentazione amministrativa) il possesso del requisito, salvo documentarlo al pari delle altre autocertificazioni di cui al modello ALFA.

15.5 *L'offerta (in busta n. 1 documentazione amministrativa) dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dell'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto (cosiddetta cauzione definitiva) di cui all'articolo 17, qualora l'offerente risultasse affidatario.*

ART. 16 - GARANZIA PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

16.1 L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

16.2 La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, c.2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

16.3 L'importo della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema per fruire di tale beneficio l'aggiudicatario dovrà produrre, se non precedentemente prodotta, la certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000 (ovvero copia conforme all'originale della detta certificazione) o altrimenti, la dichiarazione, di cui all'art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.

Si precisa inoltre che, in caso di Raggruppamento Temporaneo di Impresa (R.T.I). e/o di Consorzio ordinario, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa partecipante secondo le modalità sopra previste.

16.4 La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione/garanzia provvisoria di cui all'art. 16 da parte della stazione appaltante, la quale aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

16.5 In caso di RTI la garanzia fidejussoria dovrà essere prestata dalla capogruppo a nome e per conto di tutti i concorrenti.

ART. 17 -CONTESTAZIONI, CONTROVERSIE E CAUSE DI RISOLUZIONE

17.1 In caso di mancata consegna, di ritardo o se la sostituzione non avviene nei termini previsti, l'Azienda ospedaliera potrà applicare una penale pari all'1% (unoperceto) del valore della merce non consegnata per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata consegna dei materiali.

17.2 I rilievi e le contestazioni di ogni genere saranno notificati alla ditta fornitrice con lettera raccomandata, telegramma o telefax. In caso di inottemperanza oltre alla ritardata consegna, delle prescrizioni del presente capitolato, a giudizio inappellabile dell'Azienda sarà applicata una penale di €.250,00 per ogni constatata inosservanza elevabile a €.500,00 in caso di recidiva, sino ad un massimo del 10% del valore contrattuale.

17.3 Perdurando l'inottemperanza contrattuale ed in ogni caso dopo due contestazioni scritte per inadempienze compiute dalla ditta fornitrice nel corso di un anno l'Amministrazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1453 del C. C. . La risoluzione di diritto del contratto comporterà l'incameramento del deposito cauzionale e, qualora lo stesso non fosse sufficiente, anche attraverso il non pagamento di fatture e con riserva di risarcimento per i maggiori danni subiti dall'Azienda.

17.4 L'Amministrazione dell'Azienda ospedaliera avrà altresì la facoltà di risolvere il contratto a suo insindacabile giudizio in qualsiasi momento lo riterrà opportuno ed a seguito di eventi discendenti dalla riorganizzazione istituzionale sanitaria cittadina e regionale. In tale evenienza l'appaltatore non avrà nulla da pretendere se non quanto dovuto allo stesso per le prestazioni rese.

17.5 In conformità al disposto di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), il contratto potrà essere risolto in seguito ad una semplice dichiarazione dell'Azienda, nei seguenti casi:

- n° 3 ritardi nell'esecuzione della fornitura;
- n° 1 consegna di beni diversi da quelli offerti;
- n° 3 forniture incomplete o difformi;
- n° 3 inosservanze delle regole riguardanti l'esecuzione della fornitura;
- subappalto non autorizzato;

- in caso di non conformità accertata e motivata in fase di esecuzione del contratto;
- cessione del contratto non autorizzata.

La risoluzione di diritto del contratto comporterà l'incameramento del deposito cauzionale nonché il risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda.

ART. 18 - CESSIONE DEL CREDITO

18.1 La cessione del credito é regolata dall'art. 117 del Decreto Legislativo 163/2006 e da sue eventuali modifiche e/o variazioni.

La cessione deve essere notificata al Servizio Economico Finanziario dell'Azienda Ospedaliera ed é irrevocabile.

ART 19 CODICE ETICO

L'osservanza delle disposizioni contenute nel Codice Etico dell' Azienda costituisce parte integrante e sostanziale delle obbligazioni contrattuali di cui alla presente lettera. La violazione del Codice Etico comportamentale (visionabile sul sito [www. sancarlo.mi.it](http://www.sancarlo.mi.it)) comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto dell'Azienda di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

ART 20. DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DIVIETI DI DIVULGAZIONE

Ai sensi dell'art. 79 e art. 13 del D.L.vo n. 163/2006, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 53 del 20/3/2010 è onere della ditta offerente indicare, con motivate ragioni, i dati e le informazioni da non sottoporre in visione nei casi consentiti dalla normativa vigente.

Qualora la società offerente ritenga che la visione di alcuni elementi facenti parte della proposta tecnica possa pregiudicare un legittimo interesse commerciale oppure possa arrecare pregiudizio alla leale concorrenza, dovrà evidenziare, con motivate giustificazioni il diniego all'accesso di tali parti.

L'ufficio preposto cui l'accesso può essere esercitato è presso il Servizio Approvvigionamenti dell'Azienda Ospedaliera Ospedale San Carlo Borromeo dal lunedì al venerdì (esclusi festivi) con il seguente orario al pubblico 9/12 - 14/16 (Ai sensi dell'art. 2, comma 5-quater del D.L.vo n. 53 del 20/3/2010).

ART 21. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i., la ditta aggiudicataria è tenuta, a pena di nullità assoluta del contratto, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge medesima.

Il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane..

ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

22.1 Ai sensi del D.Lgs. 196/03, l'Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo, in qualità di Titolare del trattamento è tenuta a fornire la seguente informativa sul trattamento dei suoi dati personali.

Finalità del trattamento

I dati personali saranno trattati nell'ambito dell'attività del Titolare per le seguenti finalità:

- esecuzione di obblighi derivanti da contratti stipulati con il Titolare e/o adempimento, prima della conclusione del contratto, di specifiche richieste dell'interessato;
- adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria.

Modalità del trattamento:

- In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.

Natura del conferimento:

- In relazione alle finalità di cui sopra il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto il mancato conferimento impedirebbe la possibilità di instaurare il rapporto contrattuale con il Titolare.

Il relativo trattamento non richiede il consenso in quanto necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti dal contratto e/o delle prestazioni da lei richieste, nonché per ottemperare agli obblighi di legge.

Categorie di soggetti che possono venire a conoscenza

I soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati inerenti le offerte presentate sono:

1. il personale dell'Azienda Ospedaliera implicato nel procedimento;
2. i concorrenti che partecipano alla gara;
3. ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni.

ART.23- SPESE ED ONERI CONTRATTUALI

27.1 Tutte le spese ed ogni altro onere, derivanti dalla stipula del contratto di cui al presente capitolato, sono a carico della ditta aggiudicataria, ad eccezione dell'IVA, che si intende a carico dell'Azienda ospedaliera se e quando dovuta.

ART. 24 - FORO COMPETENTE

28.1 In caso di ricorso all'Autorità giudiziaria competente, esclusivo ed inderogabile è il foro di Milano.

ART. 25 - NORME FINALI

25.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa espresso riferimento alle disposizioni di legge in materia.

25.2 In caso di contrasto tra le disposizioni contenute in qualsiasi atto di gara o contrattuale, sarà privilegiata l'interpretazione più favorevole all'Azienda Ospedaliera

Data

Per accettazione
Apporre firma digitale